

# **BGer 5A\_2/2022 vom 15. Februar 2022**

Bundesgericht, 2022-02-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5A\\_2\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_2_2022)

FR: TF 5A\_2/2022 du 15 février 2022

IT: TF 5A\_2/2022 del 15 febbraio 2022

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Dopo aver osservato che dalla perizia sullo stato di salute psichico di A. \_\_\_\_\_ risultava "che l'interessata non soffre di alcun disturbo psichiatrico, che è ben consapevole delle conseguenze del suo agire quando controfirma con il marito gli scritti di quest'ultimo all'indirizzo delle autorità e che le accetta per lealtà coniugale" e "che l'interessata mantiene intatte tutte le sue facoltà di discernimento", con decisione 1° ottobre 2021 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha chiuso il procedimento di protezione avviato nei suoi confronti, mettendo a carico del Comune di X. \_\_\_\_\_ i costi peritali.

Mediante sentenza 18 novembre 2021 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, dopo aver scartato, per inammissibilità, l'invito a astenersi o ricusarsi dalla causa, ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto il 12 novembre 2021 da A. \_\_\_\_\_ avverso la predetta decisione per il motivo che le pretese contenute nel rimedio esulavano dal tema del giudizio impugnato, nemmeno rientravano nella competenza della Camera di protezione oppure erano già state ampiamente evase in occasione di altri gravami ed erano quindi dettate da condotta processuale abusiva (tanto che A. \_\_\_\_\_ contestava un procedimento conclusosi a suo favore).

### **E. 2**

Con ricorso 31 dicembre 2021 A. \_\_\_\_\_ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Ella ha anche chiesto di conoscere in via anticipata l'ammontare delle spese giudiziarie e la composizione del collegio giudicante e di non prelevare spese giudiziarie, nonché invitato i Giudici federali Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

Le sue ulteriori conclusioni (volte per esempio alla sospensione dei provvedimenti cautelari, delle sedute ambulatoriali e delle rappresentanze nei confronti del marito B. \_\_\_\_\_, all'assegnazione di risarcimenti danni oppure alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti di curatori e magistrati) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del presente litigio.

Non sono state chieste determinazioni.

### **E. 3**

Nel medesimo allegato A. \_\_\_\_\_ ha impugnato anche un'altra sentenza emanata il 21 dicembre 2021 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A\_3/2022 pronunciata in data odierna).

### **E. 4**

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione del collegio giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).

La domanda di "astensione" rivolta ai già menzionati Giudici federali e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lei sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dalla Giudice presidente della Corte adita e dalla Cancelliera di cui è chiesta l'astensione, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF (v. sentenza 2F\_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

### **E. 5.1**

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Nella ridotta misura in cui la ricorrente discute la sentenza di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF ), ella omette di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento di tale giudizio (v. supra consid. 1 in fine) e di spiegare in modo intellegibile perché il suo reclamo avrebbe dovuto essere considerato ricevibile. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

### **E. 5.2**

Il confuso e prolisso ricorso, che concerne un procedimento di protezione nel quale la ricorrente non è peraltro risultata soccombente, riveste inoltre un carattere abusivo.

### **E. 6**

Da quanto precede discende che il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a, b e c LTF.

La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di inconvenienza".

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 febbraio 2022

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.